

dossier

XIX Legislatura

Dicembre 2025

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31

Atto del Governo n. 347



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 311



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 412

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 4 -
MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 31 DEL 2017.....	
	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	347
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo:	Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Riferimento normativo:	articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 347) – adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 13, della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – reca modifiche al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

L'articolo 26, comma 13, della legge n. 118 del 2022 prevede che, entro quarantotto mesi¹ dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

Il precedente comma 12, primo periodo, specifica che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, è composto di 2 articoli e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite

¹ Il termine di quarantotto mesi è quello risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dall'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2024.

dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017

Normativa vigente. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, gli interventi e le opere di cui all'Allegato A.

Il successivo articolo 3 prevede altresì che siano soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B.

L'articolo 20, infine, prevede che dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le norme modificano gli Allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

Per quanto riguarda l'Allegato A, che individua gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, si interviene sulla lettera A27 relativa agli interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. La novella, in particolare, prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica la collocazione, da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori (caravan, case mobili per vacanze e autocaravan), aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo,

siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi [articolo 1, comma 1, lettera a)].

Per quanto concerne l'Allegato B, che individua gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, viene modificata la lettera B26, relativa a: verande e strutture in genere poste all'esterno (*dehors*), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale. La novella, in particolare, include all'interno della lettera B26 gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva. Tali interventi, pertanto, sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato [articolo 1, comma 1, lettera b)].

Si dispone altresì che dalle disposizioni del presente regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2).

La relazione tecnica afferma che lo schema di decreto in esame non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano gli Allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di includere specifici interventi ed opere tra quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Allegato A) o soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (Allegato B).

Nell'Allegato A rientra, a seguito della novella, la collocazione, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori (*caravan*, case mobili per vacanze e *autocaravan*).

Nell'Allegato B, rientrano gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria che corredata il provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.